

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE
A MERCATI**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Indice

| | |
|--|---|
| Indice | 2 |
| Art. 1 - Oggetto del canone..... | 3 |
| Art. 2 - Definizioni | 3 |
| Art. 3 - Modalità di partecipazione, luoghi ed orari di svolgimento dei mercati..... | 4 |
| Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa..... | 4 |
| Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni..... | 5 |
| Art. 6 - Versamento del canone | 5 |
| Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia | 5 |
| Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone..... | 6 |
| Art. 9 - Occupazioni abusive | 6 |
| Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità | 7 |
| Art. 11 - Rateazioni | 8 |
| Art. 12 - Rimborsi | 8 |
| Art. 13 - Contenzioso | 8 |
| Art. 14 - Trattamento dei dati personali | 8 |
| Art. 15 – Affidamento a terzi..... | 9 |
| Art. 16 – Entrata in vigore | 9 |

Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
- g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
- h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo

pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;

- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Art. 3 – Modalità di partecipazione, luoghi ed orari di svolgimento dei mercati

1. Le istanze per lo svolgimento delle attività del commercio su area pubblica all'interno dei mercati e dei posteggi isolati sono disciplinate dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con delibera consigliere n. 4 del 28.3.2018.
2. I mercati settimanali si svolgono a Santa Cristina nella giornata di martedì e a Quinto di Treviso nella giornata di venerdì, nell'ambito delle aree delimitate dalle planimetrie allegate al Piano comunale per il commercio su aree pubbliche, composte da n. 4 posteggi a Santa Cristina e da n. 29 posteggi a Quinto di Treviso.
3. Gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale per operatori e spuntisti sono quelli determinati nelle schede allegate al succitato Piano comunale per il commercio su aree pubbliche.
4. Come stabilito dall'art. 32, comma 3, del Piano comunale per il commercio su aree pubbliche, qualora la giornata di svolgimento del mercato, del venerdì a Quinto di Treviso o del martedì a Santa Cristina, cada in un giorno festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga nella medesima giornata, prevedendo ciò nella corrispondente scheda di mercato e nel calendario annuale di cui al comma 3 del medesimo articolo 8.

Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato D in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia di attività esercitata, alla superficie occupata e alla durata dell'occupazione.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato D, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.

Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato D del presente Regolamento. Alle strade od aree

appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata, mentre per quelle di 2a categoria è ridotta in misura del 30% per cento.

Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla tariffa annuale come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa giornaliera frazionata per ore, fino a un massimo di 9; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio.

Art. 6 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate semestrali di pari importo scadenti il 31/01 e il 31/07.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
5. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 4.

Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il

trasferimento.

2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Piano del commercio su aree pubbliche. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.

Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 9 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza della concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 11 - Rateazioni

Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 12 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00

Art. 13 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 15 – Affidamento a terzi

Il Comune di Quinto di Treviso ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

Ai fini dell'applicazione del canone di concessione delle aree pubbliche destinate ai mercati, il territorio è stato diviso in 2 zone.

Sono riconosciute come aree di più elevato valore, qui indicate come 1^a categoria, quelle all'interno del centro abitato, così come definito dal codice della strada ed individuate dalla planimetria approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 08-03-2017.

Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella 1^a categoria :

| toponimo | civici compresi (tutti se non diversamente specificato) |
|---------------------------|--|
| Piazza A. De Gasperi | |
| Piazza Roma | |
| Piazzale Indipendenza | |
| Via A. G. Longhin | |
| Via A. Manzoni | |
| Via A. Meucci | |
| Via A. Moro | |
| Via Aeroporto | dispari solo l'1, pari fino al 10 |
| Via B. Croce | |
| Via Biasuzzi | dispari fino al 13 |
| Via Boffi | il 2/A, dispari fino al 3 |
| Via Boiagio | dispari fino al 21, pari fino al 28/D |
| Via Brondi | pari dal 16/A |
| Via Capitello | |
| Via Cav. Di Vittorio V.to | |
| Via Contea | |
| Via Cornarotta | da 39/ a 73, da 22 a 44 |
| Via Costamala | dispari fino al 61, pari fino al 60 |
| Via Don G. Giroto | |
| Via Don G. Minzoni | |
| Via E. Fermi | |
| Via Emiliana | pari fino al 38, dispari fino al 31 |
| Via Europa | |
| Via Everest | |
| Via F. Petrarca | |
| Via F.lli Bandiera | solo dispari |
| Via F.lli Cervi | |
| Via Fagare' | |
| Via G. Carducci | |
| Via G. Ciardi | |
| Via G. D'annunzio | |
| Via G. Donizetti | |
| Via G. Galilei | |
| Via G. Giusti | |
| Via G. Marconi | pari fino al 46, dispari fino al 31 |
| Via G. Matteotti | |
| Via G. Rossini | |

| | |
|-------------------------|--|
| Via G. Ungaretti | |
| Via G. Verdi | |
| Via Giorgione | |
| Via Guizza | dispari fino al 11/E e pari fino al 16 |
| Via J. Guarana | |
| Via L. Galvani | |
| Via L. Lotto | pari tutti, dispari fino al 13 |
| Via M. Del Monaco | |
| Via M. Graziati | |
| Via M. Montessori | |
| Via Maestri Del Lavoro | |
| Via Magg. R. Vendramin | |
| Via Marzabotto | |
| Via Mons. L. Tognana | dispari dal 75/A, pari dal 52 |
| Via Monte Bianco | |
| Via Monte Grappa | |
| Via Monte Rosa | |
| Via Noalese | |
| Via Nogare' | pari fino al 20, dispari fino al 47 |
| Via Ostiglia | |
| Via P. Zago | |
| Via Pasubio | pari fino al 10/A |
| Via Piave | |
| Via Postumia | fino al 5 |
| Via Postumia Castellana | |
| Via Primo Maggio | |
| Via Risorgimento | |
| Via Rosta | |
| Via S. Allende | |
| Via San Cassiano | pari fino al 54, dispari fino al 47 |
| Via San Giorgio | |
| Via San Parisio | escluso il 20 |
| Via Santa Fosca | |
| Via Sega | dispari fino al 19, pari fino al 6 |
| Via Sile | |
| Via Tintoretto | |
| Via Trento | |
| Via Trieste | |
| Via U. Foscolo | |
| Via Undici Febbraio | |
| Via Vittorio Emanuele | |
| Via Zecchina | dispari fino al 19, pari fino al 36 |
| Vicolo A. Marangon | |
| Vicolo A. Murer | |
| Vicolo A. Vivaldi | |
| Vicolo Boffi | |
| Vicolo F. Baracca | |
| Vicolo G. Ciardi | |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Vicolo G. Verdi | |
| Vicolo Giorgione | |
| Vicolo L. Perosi | |
| Vicolo Monte Cervino | pari dal 22, dispari dal 31 |
| Vicolo Nogare' | |
| Vicolo Ostiglia | |
| Vicolo Papa Luciani | |
| Vicolo Pesce Giuseppe | |
| Vicolo Raffaello Sanzio | |
| Vicolo San Pio X' | |
| Vicolo Tiveron | |
| Vicolo Vittorio Emanuele | |

Le strade o i tratti di esse non compresi nell'elenco precedente appartengono alla 2[^] categoria.